



Comune di  
Monte Carasso

---

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**PER IL DISCIPLINAMENTO DEI POSTEGGI PUBBLICI**

**EDIZIONE 02.11**  
**ORD.030**

---

**IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO**

- visto l'art. 192 LOC,
- visti gli art 3cp 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale,
- visto l'art. 5 cp 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale,
- visto l'art. 28 del regolamento comunale,

*d e c r e t a :*

**Art. 1**

***Campo di applicazione***

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica per i seguenti posteggi:

- posteggi in concessione in applicazione dell'art. 12 delle norme di attuazione del piano regolatore;
- posteggi con parchimetro a durata illimitata;
- posteggi con parchimetro a durata limitata;
- zone blu con validità anche nei giorni festivi

<sup>2</sup> Fa stato la delimitazione delle zone e le classificazioni dei posteggi come al piano allegato alla presente ordinanza.

**Art. 2**

***Posteggio in concessione ad uso esclusivo***

<sup>1</sup> Le concessioni di posteggio ad uso esclusivo secondo l'art. 12 NAPR sono date allorquando le concessioni speciali in zona parchimetri e zona blu potrebbero essere vanificate proprio per la forte sollecitazione a cui questi posteggi sono sottoposti.

<sup>2</sup> L'autorizzazione ha validità annuale.

**Art. 3**

***Posteggio in concessione ad uso continuato***

<sup>1</sup> Le concessioni di posteggio ad uso continuato, non esclusivo, sono date a coloro che dimostrano di non avere una ragionevole possibilità di posteggio su area privata o in circostanze particolari e transitorie.

<sup>2</sup> Sul contrassegno (concessione) rilasciato dalla cancelleria comunale figura il numero di targa del veicolo, la zona di parcheggio (stabilita precedentemente con il richiedente) e il periodo di validità per cui esso è rilasciato.

<sup>3</sup> Il contrassegno deve essere richiesto per iscritto presso la cancelleria comunale almeno due giorni prima dell'utilizzo.

<sup>4</sup> Il contrassegno non è trasferibile.

<sup>5</sup> Il contrassegno permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nell'area di posteggio per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata e per il periodo prestabilito.

<sup>6</sup> Il contrassegno non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

### **Art. 4<sup>1, 2, 3</sup>,**

#### **Tasse**

#### **Posteggi con parchimetri o biglietto prepagato**

##### Durata giornaliera

da 0 fino a 1 ora	fr.	0.00
fino a 3 ore	fr.	1.00
fino a 6 ore	fr.	3.00
fino a 12 ore	fr.	6.00
fino a 24 ore	fr.	12.00

##### Uso continuato

all'anno	fr.	180.00
al mese	fr.	20.00

##### Riservazione per eventi privati

da 0 fino a 12 ore	fr.	6.00
fino a 24 ore	fr.	12.00
tassa minima	fr.	50.00

#### **Posteggi zona blu**

##### Uso continuato

all'anno	fr.	180.00
al mese	fr.	20.00
al giorno (riduzione 50% giorni successivi)	fr.	12.00
½ giornata	fr.	7.00

<sup>2</sup> Per le autorizzazioni annuali, nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse del periodo pagato fino alla scadenza, ha diritto di chiedere il rimborso proporzionale del rimanente periodo, previa restituzione del contrassegno, ritenuto un minimo di validità di 3 mesi.

### **Art. 5**

#### ***Concessioni gratuite e riduzioni***

<sup>1</sup> Per motivi particolari o di interesse pubblico, il municipio può concedere per un periodo stabilito l'uso dei posteggi a titolo gratuito.

### **Art. 6**

---

<sup>1</sup> Art. modificato con RM0520.11.M / 15.09.2011

<sup>2</sup> Art. modificato con RM0172.12.M / 29.03.2012

<sup>3</sup> Art. modificato con RM0032.15.M / 20.01.2015

**Revoca**

<sup>1</sup> L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

<sup>2</sup> Essa è pure revocata qualora i requisiti per il rilascio non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

<sup>3</sup> La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo, già pagato dal beneficiario.

**Art. 7**

**Sanzioni**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente OM sono punite dal municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

**Art. 8**

**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza di pubblicazione all'albo comunale, decaduti i termini di ricorso ai sensi degli articoli 192 cp2 e 208 LOC e dopo approvazione della SEL della modifica del regolamento comunale (art. 26a). L'ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO**

**Il sindaco:**

**il segretario:**

F. Guidotti

C. Bertinelli

*Approvato con RM n. 0008.11.M029*

*Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 19 gennaio 2011*

## **INDICE**

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Posteggio in concessione ad uso esclusivo
Art. 3	Posteggio in concessione ad uso continuato
Art. 4	Tasse
Art. 5	Concessioni gratuite e riduzioni
Art. 6	Revoca
Art. 7	Sanzioni
Art. 8	Entrata in vigore